



Senato della Repubblica


Servizio per la qualità
degli atti normativi
*Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi*

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

ASSEGNATE ALLA

**COMMISSIONE POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA**

(aggiornamento: 14 marzo 2013)



INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Nota introduttiva</i>	5
 RELAZIONI GOVERNATIVE:	
Presidenza del Consiglio dei ministri	
Dipartimento per le politiche europee	7
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica....	8
 Ministero dell'economia e delle finanze	9
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	11
 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	12
 Ministero della salute	13

Nota introduttiva

La presentazione di relazioni alle Camere è frutto di una prassi largamente consolidata, ma è a partire dagli anni Novanta che il fenomeno si è notevolmente accentuato, con un aumento considerevole negli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi l'obbligo di riferire è posto in capo al Governo e attiene alla verifica dell'impatto di leggi che introducono grandi riforme o regolano nuovi settori della vita sociale, al monitoraggio delle modalità di attuazione di un'intera normativa o di alcuni profili di essa, ai risultati dell'attività svolta da enti pubblici vigilati. Non vanno tuttavia trascurate, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, le relazioni trasmesse da altri soggetti istituzionali (Regioni, Autorità indipendenti...).

Rispetto alle previsioni legislative, il numero delle relazioni trasmesse nelle passate legislature è stato significativamente inferiore: da uno studio condotto nella XV legislatura emerge che, a giugno 2007, le relazioni previste dalla legislazione vigente erano 406, di cui 299 governative e 107 non governative, mentre il tasso di assolvimento dell'obbligo di trasmissione era pari al 56,74 per cento (51,36 per cento se si considerano le sole relazioni governative, e 78,5 per cento se si considerano le sole relazioni non governative). Nell'attuale legislatura sembra registrarsi una inversione di tendenza. Alla presentazione della relazione non fa seguito, nella quasi totalità dei casi, nessuna iniziativa in sede parlamentare, nonostante la possibilità offerta dai Regolamenti delle due Camere.

L'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** ha ritenuto utile effettuare un approfondimento su questo tema, avviando un **monitoraggio delle relazioni** a partire dall'inizio della **XVI legislatura**. I dati - desunti, per quanto riguarda le relazioni trasmesse, dall'Allegato B al resoconto delle sedute dell'Assemblea del Senato, e, per quanto attiene agli adempimenti previsti da nuove disposizioni legislative, mediante lo spoglio della *Gazzetta Ufficiale* - sono stati integrati con informazioni sul termine previsto per l'adempimento e sull'eventuale periodicità dell'obbligo e sono stati riprodotti in due distinte pubblicazioni:

1. **Focus** a carattere mensile, disponibili sui siti *Internet* e *Intranet* del Senato, nella sezione *Dossier* e Documentazione - Servizio per la qualità degli atti normativi. Nella prima parte del *Focus* è riportato l'**elenco di tutte le relazioni trasmesse nel mese di riferimento**, distinte per soggetto originatore. Nella seconda sezione si dà conto delle **relazioni di nuova istituzione**, previste cioè da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.
2. **Schede**, disponibili sui siti *Internet* e *Intranet* del Senato all'interno della *home page* di ciascuna Commissione permanente. In tali Schede, aggiornate periodicamente a cura

dell'Osservatorio, si dà conto delle **relazioni assegnate alla singola Commissione** dalla Presidenza del Senato.

La presente **Scheda** intende dar conto delle relazioni assegnate alla **Commissione politiche dell'Unione europea**.

Nella tabella sono riportati, per ciascuna relazione, i seguenti dati: la disposizione che prevede l'obbligo, l'oggetto, il termine per la trasmissione alle Camere e l'eventuale periodicità dell'adempimento, le informazioni sull'ultima relazione inviata (con indicazione delle date di trasmissione e di annuncio in Assemblea). Tale ultima informazione consente di valutare se la trasmissione sia in ritardo o meno rispetto al termine previsto dalla disposizione istitutiva dell'obbligo. Per facilitare la consultazione è stato effettuato, ove possibile, il *link* al *pdf* dei Documenti numerati; per gli Atti non numerati non esiste al momento la versione in formato elettronico. Le ultime relazioni pervenute sono evidenziate in giallo.

L'intento è di mettere a disposizione della Commissione uno strumento che consenta di avere informazioni sugli obblighi di riferire alle Camere, anche ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, nonché di evidenziare prospettive di razionalizzazione di tali adempimenti, che potrebbero utilmente inserirsi nel processo di semplificazione normativa in atto.

RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le politiche europee¹

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 11/2005 art. 15, co. 1 ²	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea	Annuale 31 dicembre	Doc. LXXXVII-bis n. 3 (Relativa al 2013) trasmessa il 18.01.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 assegnata alla 14a
legge 11/2005 art. 15, co. 2 ³	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea	Annuale 31 gennaio	Doc. LXXXVII, n. 5 (Dati relativi al 2011) trasmessa il 22.03.12 annunciata il 27.03.12 seduta n. 699 assegnata alla 14a
legge 11/2005 art. 15-bis, co. 1 ⁴	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea	Trimestrale	Doc. LXXIII-bis, n. 14 (Dati aggiornati al 31.12.12) trasmesso il 24.01.13 annunciato il 15.03.13 seduta n. 1 trasmesso a tutte le Commissioni

¹ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni e le attribuzioni finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea sono state delegate al Ministro per gli affari europei.

² La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012.

³ La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.

⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012.

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica⁵

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 196/2009 art. 10 co. 7 ⁶	Rapporto sugli interventi nelle aree sottoutilizzate	Annuale 10 aprile	<u>Doc. LVII, n. 5/Ail. VI</u> ⁷ (Allegato al Documento di economia e finanza 2012) (Dati relativi al 2011) trasmesso il 14.06.12 annunciato il 27.06.12 seduta n. 753 assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le Commissioni per il parere

⁵ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di politiche per la coesione territoriale sono state delegate al Ministro per la coesione territoriale, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

⁶ L'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro dello sviluppo economico, in allegato alle Relazione sull'economia e la finanza pubblica. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha tuttavia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevedendo che, per l'esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato - si avvalevano del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 dicembre 2011, ha delegato il Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui ai commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, conseguentemente, a presentare al Parlamento la relazione di cui si tratta. Si ricorda che la legge n. 39 del 2011 ha soppresso la Relazione sull'economia e la finanza pubblica e ha riformulato l'articolo 10 della citata legge n. 196, prevedendo, al comma 7, che la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate sia presentata alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), dal *Ministro dello sviluppo economico*. Tuttavia il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'articolo 7, comma 1, ha disposto esplicitamente che la relazione sia trasmessa dal Ministro delegato.

⁷ Il presente documento è stato predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo e trasmesso dal Ministro per la coesione territoriale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 11/2005 art. 15- <i>bis</i> , co. 2 ⁸	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea ⁹	Trimestrale	Doc. LXXIII, nn. 10, 11 e 12 (<i>Dati relativi al IV trimestre 2011 e al I e II trimestre 2012</i>) trasmesse il 14 e il 19.01.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 assegnata a tutte le Commissioni
legge 11/2005 art. 15- <i>ter</i> co. 1 ¹⁰	Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea	Trimestrale	<u>Doc. CCXVIII, n. 15</u> (<i>Dati relativi al III trimestre 2012</i>) trasmesse il 02.01.13 annunciate il 16.01.13 seduta n. 860 assegnate a 5a e 14a
legge 196/2009 art. 10- <i>bis</i> co. 3, 4 e 5 ¹¹	Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali	Annuale 20 settembre	<u>Doc. LVII, n. 5-bis/All. I</u> <u>Volume I</u> <u>Volume II</u> (<i>allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2012</i>) trasmessa il 21.09.12 annunciata il 25.09.12 seduta n. 800 assegnata alla 5a e trasmessa a tutte le Commissioni per il parere

⁸ La disposizione è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.

⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee. L'articolo 10, comma 1, lettera *a*) della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) ha trasformato l'adempimento da semestrale in trimestrale. Ai sensi della lett. *b*) del medesimo comma 1, nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le informazioni sono trasmesse ogni mese.

¹⁰ La disposizione è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012.

¹¹ L'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39 e prevede, al comma 3, che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. Un obbligo avente lo stesso contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge n. 196 del 2009 e, prima ancora, dall'articolo 15, commi terzo e quarto, della legge n. 468 del 1978. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ha previsto ora che la relazione sia redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e sia trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
l. 196/2009 art. 21 co.11, lett. b) ed e)	Schede illustrative di ogni programma di bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2012 e del triennio 2012-2014, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio ¹²	semestrale	Atto n. 1005 (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) trasmessa il 14.02.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 trasmessa a tutte le Commissioni

¹² Nelle schede di cui alla lettera e) sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento. Le schede di cui alla lettera e) riguardano i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Le schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 289/2002 art. 71, co. 6 ¹³	Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale	Annuale 10 aprile	<u>Doc. LVII, n. 5</u> <u>All. IV al DEF 2012</u> <i>(Linee guida del programma delle infrastrutture strategiche)</i> ¹⁴ trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 18.04.12 annunciate il 19.04.12 seduta n. 713 assegnate alla 5a e trasmesse a tutte le Commissioni per il parere <u>Doc. LVII, n. 5</u> <u>All. IV-bis al DEF 2012</u> <i>(Programma delle infrastrutture strategiche- Rapporto intermedio)</i> ¹⁵ trasmesso dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24.04.12 annunciato il 24.04.12 seduta n. 715 assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le Commissioni per il parere <u>Doc. LVII, n. 5-bis</u> <u>Allegato II</u> <i>(Programma delle infrastrutture strategiche aggiornato al mese di settembre 2012)</i> trasmesso dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 1.10.12 annunciato il 2.10.12 seduta n. 805 assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le Commissioni per il parere
d.lgs. 264/2006 art. 15 co. 4	Stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea	Annuale	<u>Doc. CCXLIV, n. 2</u> <i>(Dati relativi agli interventi realizzati nell'anno 2011 e agli interventi previsti per il 2012)</i> trasmessa il 10.08.12 annunciata il 05.09.12 seduta n. 788 assegnata a 8 ^a , 13 ^a e 14 ^a

¹³ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Governo individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora DEF). L'articolo 71, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha integrato tale previsione prevedendo che il Governo proceda annualmente ad una verifica e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 443 del 2001, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede ora che in allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi della legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

¹⁴ Con il Documento trasmesso "si presenta il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e si anticipano, nelle linee generali, le proposte e le linee strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende indicare nell'Allegato infrastrutture al DEF".

¹⁵ Tale Documento "persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle 'Linee guida Infrastrutture' allegate al Documento di economia e finanza 2012 anticipando una serie di dati che caratterizzeranno l'Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza propedeutico alla legge di bilancio 2013".

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI**

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.lgs. 165/1999 art. 4, co. 4	Attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	Annuale	<u>Doc. CLXXXVI, n. 2</u> (Dati relativi agli anni 2007- 2011) trasmessa il 03.09.12 annunciata il 18.09.12 seduta n. 795 assegnata a 9 ^a e 14 ^a

MINISTERO DELLA SALUTE

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 713/1986 art. 2, co. 10	Stato di attuazione della legge n. 713 del 1986, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici	Annuale	<u>Doc. LIX, n. 4</u> <i>(Dati relativi al 2009 e 2010)</i> trasmessa il 07.02.12 annunciata il 21.03.12 seduta n. 696 assegnata a 12a e 14a

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: 06 6706 2124
Segreteria: 06 6706 3437